

Genova, 16 febbraio 2017

Circolare n 10/2017

Alla Spettabile clientela

Definiti i contributi IVS 2017 di artigiani e commercianti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **con la circ. 31.01.2017 n. 22, l'INPS** ha comunicato **i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito, nonché le modalità di determinazione della contribuzione 2017** dovuta dagli **iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali**. In particolare, l'Istituto previdenziale rende noto che **per il 2017, l'aliquota "base" è incrementata dello 0,45%**, per un **importo complessivo pari 23,55%**, alla quale vanno applicati specifici incrementi o riduzioni. Infatti, si ricorda che **per i soli iscritti alla Gestione commercianti dovrà essere sommato lo 0,09%** (per un valore totale dell'aliquota pari al 23,19%) a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 28.3.1996 n. 207, **ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale**. Ancora, **sono previste le consuete riduzioni dei contributi per gli iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (20,10% per gli artigiani e 20,19% per i commercianti)**, mentre **viene confermato il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità**, determinato, ai sensi dell'art. 49 co. 1 della L. 23.12.1999 n. 488, **nella misura di 0,62 euro mensili. Il minimale di reddito per il 2017**, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, rimane invariato rispetto allo scorso anno ed è **pari a 15.548,00 euro**, mentre **il massimale di reddito ammonta a 76.872,00 euro**, per coloro che si **sono iscritti alle citate Gestioni prima dell'1.1.1996**, ovvero **a 100.324,00 euro**, per **gli iscritti con decorrenza o successivamente a tale data**. Si rammenta, infine, che per il versamento **delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito**, i termini previsti **sono il 16.5.2017, 21.8.2017, 16.11.2017 nonché il 16.2.2018**. Invece, con riferimento ai contributi dovuti sulla **quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2016, primo e secondo acconto 2017**, i termini previsti sono quelli per i pagamenti IRPEF.

I contributi IVS artigiani e commercianti per il 2017

Con la **circ. 31.01.2017 n. 22, l'INPS** ha comunicato i **valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito, nonché le modalità di determinazione della contribuzione 2017** dovuta dagli iscritti alle **Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali**.

Osserva

A tal proposito, si precisa che, **per effetto della Manovra Monti** (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), **le aliquote contributive sono state incrementate di 1,3 punti percentuali nel 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere l'aliquota del 24% nel 2018.**

In particolare, l'Istituto previdenziale rende noto che **per il 2017, l'aliquota "base" è incrementata dello 0,45%**, per un importo complessivo pari 23,55%, alla quale **vanno applicati specifici incrementi o riduzioni**. Ne risulta che, per l'anno 2017, **le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche sono pari a:**

- **23,55% per gli artigiani** (in luogo del previgente 23,10% in vigore per il periodo d'imposta 2016);
- **23,64% per i commercianti** (per questi soggetti è, infatti, prevista una maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale)

Rimangono **confermate**, anche per il 2017, **le consuete riduzioni dei contributi previste per determinate categorie di contribuenti.**

Per i **collaboratori di età inferiore a 21 anni** che lavorano prevalentemente all'interno dell'impresa artigiana o commerciante, **continua ad applicarsi l'agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive**. Per essi, quest'anno le aliquote sono pari a:

- **20,55% per gli artigiani;**
- **20,64% per i commercianti.**

Osserva

La riduzione contributiva al **20,55 % (artigiani) e 20,64% (commercianti)** è **applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.**

Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, **resta valida** anche quest'anno **la riduzione del 50% dei contributi dovuti.**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE IVS				
	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
Anno 2016	<u>23,10</u>	<u>23,19</u>	<u>20,10</u>	<u>20,19</u>
	Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, resta valida anche quest'anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti			
	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	

	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
Anno 2017	23,55	23,64	20,55	20,64
	Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, resta valida anche quest'anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti			

Osserva

E' dovuto, in ogni caso, **un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili** (= € 7,44 annui).

Rimangono, invece, **invariati** alla medesima misura prevista per lo scorso periodo d'imposta (2016):

- **il minimale di reddito**, cioè il limite minimo di reddito (se il reddito è inferiore a tale limite, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale);
- la **retribuzione annua pensionabile massima**;
- il **massimale di reddito**, cioè il limite massimo di reddito **oltre il quale non è più dovuto il contributo**.

	2017	2016
Minimale di reddito	€ 15.548,00	€ 15.548,00
Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza anteriore al 01.01.1996 o con anzianità contributiva al 31.12.1995	€ 76.872,00 <i>(rapportato ai mesi di attività)</i>	€ 76.872,00 <i>(rapportato ai mesi di attività)</i>
Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995	€ 100.324,00 <i>(non frazionabile in ragione mensile)</i>	€ 100.324,00 <i>(non frazionabile in ragione mensile)</i>

I contributi fissi sul minimale di reddito

Per i redditi (la totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2017) **fino al minimale di € 15.548,00**, il contributo si **calcola applicando a tale minimale le aliquote contributive sopra indicate**.

Il contributo fisso sarà, così, pari alle seguenti misure:

Lavoratore	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	3.668,99 = 3.661,55 (15.548,00 * 23,55%) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità	3.682,99 = 3.675,55 (15.548,00*23,64%) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.202,55 = 3.195,11 (15.548,00 * 20,55) IVS + + 7,44 (0,62*12) contributo per le	3.216,55 = 3.216,55 (15.548,00* 20,64) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le

	prestazioni di maternità	prestazioni di maternità
--	--------------------------	--------------------------

Nel caso di periodi d'imposta inferiori all'anno, il contributo dovuto sul minimale ed il contributo maternità **devono essere rapportati ai mesi effettivi**. Per ciascun mese, pertanto, dovranno essere versati i seguenti importi:

Lavoratore	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	305,75 (305,13 IVS + 0,62 maternità)	306,92 (306,30 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	266,88 (266,26 IVS + 0,62 maternità)	268,05 (267,43 IVS + 0,62 maternità)

I Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale

Per quanto concerne **i redditi che superano il minimale di € 15.548,00**, sulla quota di **reddito eccedente il minimale** e fino al **limite di retribuzione annua pensionabile**, per il 2017, pari ad € 46.123,00, **si applicano le aliquote contributive prima indicate**. **Sulla quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di € 46.123,00 e fino al massimale di reddito annuo imponibile pari a € 76.872,00**, le **aliquote contributive sono innalzate**, invece, anche quest'anno **di un punto percentuale**.

Aliquote sul reddito eccedente il minimale	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	23,55 %	23,64 %
	da 46.123,00	24,55 %	24,64 %
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	20,55 %	20,64 %
	da 46.123,00	21,55 %	21,64 %

Il contributo previdenziale **massimo dovuto per l'IVS risulta come segue:**

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	18.410,85 = (46.123,00*23,55% +30.749,00*24,55%)	18.480,03= (46.123,00*23,64 % +30.749,00*24,64%)

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	16.104,69 (46.123,00*20,55% +30.749,00*21,55%)	16.173,87 (46.123,00*20,64% +30.749,00 *21,19%)
--	---	---

Per i lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari**, anche per il 2017, **ad € 100.324,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.**

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	24.168,31 (46.123,00*23,55% +54.201,00*24,55%)	23.807,15 (46.123,00*23,19 % +54.201,00*24,19%)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	21.158,59 (46.123,00*20,55% +54.201,00*21,55%)	21.248,88 (46.123,00*20,64% +54.201,00*21,64%)

Regime contributivo agevolato per i forfettari

I soli imprenditori individuali – esclusi quindi gli iscritti alla gestione separata o altre casse di previdenza - **che applicano il regime forfetario** possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014, che **consiste nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS**. In particolare, la riduzione in commento trova applicazione:

- ✓ per la **quota di contributi dovuta sul minimale di reddito;**
- ✓ per la **quota eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale.**

Nella recente circ. 31.01.2017 n. 22, l'INPS chiarisce le **modalità di adesione al regime agevolativo** in parola **per il 2017**, precisando che:

- ➔ i **soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016** - ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale - **continueranno a beneficiare del regime agevolato anche nel 2017**, sempreché **non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso¹**;
- ➔ i soggetti che hanno invece **intrapreso nel 2016 una nuova attività d'impresa**, per la quale **intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato**, **devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017;**

¹ La precisazione sostituisce quando detto in precedenza dall'Inps con **Circolare n.35 del 19.02.2016** in cui si affermava che doveva essere (ri)compilato il modello telematico per la richiesta del regime agevolato entro il 28.2 dell'anno successivo qualora l'interessato intendesse continuare ad usufruire del regime.

→ i soggetti che intraprendono una **nuova attività nel 2017**, per la quale **intendono aderire al regime agevolato**, **devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione**, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale

OSSERVA

I contributi determinati in forza dell'agevolazione sopra indicata **sono versati**:

→ per la quota relativa al minimale contributivo, **in corso d'anno alle consuete scadenze trimestrali**;

→ per l'eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, **in acconto e a saldo**, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello UNICO.

Modalità di versamento

Le modalità ed i termini di versamento **non hanno subito modifiche rispetto al passato** e quindi i versamenti dei contributi IVS **dovuti per il 2017 dovranno essere così effettuati**:

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO

Acconti	4 quote fisse, sulla base del reddito minimale (€ 15.548,00), entro il: → 16.5.2017; → 21.8.2017; → 16.11.2017; → 16.2.2018.
	2 quote sul reddito eccedente il minimale entro il: → 30.6.2017, a titolo di prima rata (ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4).; → 30.11.2017, a titolo di seconda rata
Saldo	30.6.2017 (30.7 con la maggiorazione dello 0,40%).

Osserva

Si ricorda che l'Istituto già dall'anno 2013 **non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta** in quanto **le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate**, a cura del contribuente o di un suo delegato, **tramite l'opzione**, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, **"Dati del mod. F24"**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

STUDIO PICCO

